

REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001 del 14-12-2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari– Regime importazioni e Contingenti tariffari dal 1°-1-2016
(modificato da ultimo con Reg.to UE 2015/2080 del 18 novembre 2015 per UCRAINA E MOLDOVA)

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, salvo disposizione contraria, alle importazioni nella Comunità dei prodotti figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (in appresso «prodotti lattiero-caseari»), comprese le importazioni non soggette a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente nel quadro di misure commerciali eccezionali accordate dalla Comunità a taluni paesi e territori.

Articolo (514/2008)

I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento, fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.

Articolo 3

1. SOPPRESSO (514/2008)

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata (in appresso «codice NC»), composto da otto cifre, eventualmente preceduto dalla dicitura «ex». Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

(487/2007) Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell'ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all'importazione applicato sia identico.

3. SOPPRESSO (514/2008)

4. Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 4

1. Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, si applica unicamente alle importazioni.

2. SOPPRESSO (1335/2014)

3. SOPPRESSO (487/2007)

TITOLO 2

REGOLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI A DAZIO DOGANALE RIDOTTO

CAPO I

Importazioni nel quadro dei contingenti aperti dalla comunità in base esclusivamente al titolo di importazione

Sezione 1

Articolo 5

Il presente capo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro dei contingenti seguenti:

a) contingenti non suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL;

b) SOPPRESSA (1919/2005)

c) SOPPRESSA (467/2008)

d) SOPPRESSA (1098/2009)

e) SOPPRESSA (467/2008)

f) (487/2007) contingente previsto nell'allegato 2 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione;

g) SOPPRESSA (316/2006)

- h) (157/2012) contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (di seguito: «l'accordo con la Norvegia»);
- i) (487/2007) contingenti previsti nell'allegato II dell'accordo tra la Comunità e l'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio;
- j) SOPPRESSA (2015/2080)
- k) (64/2013) contingenti previsti nell'allegato I, parte K;
- l) (415/2014) contingenti di cui all'allegato I, parte L.

Articolo 6

(64/2013) Nell'allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi del contingente tariffario d'importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.
(866/2002) I quantitativi di cui all'allegato I, parti B, D, e F, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.

Sezione 2

Articolo 7

Il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

Detta autorità attribuisce un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.

Articolo 8

In deroga all'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è concesso il riconoscimento ai richiedenti che, entro il 1° aprile di ogni anno, presentano una domanda alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e nel quale sono registrati ai fini dell'IVA, accompagnata dalla prova che, durante entrambi i due anni precedenti, essi hanno importato o esportato, nella o dalla Comunità, almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata.

Articolo 9 (2020/2006)

Anteriormente al (1324/2007) 1° maggio l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.

Articolo 10 (886/2002)

1. (1324/2007) Anteriormente al 20 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano, in conformità del paragrafo 3, l'elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Solo gli importatori che figurano nell'elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo a partire dal 1° giugno successivo per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.

2. (886/2002) La Commissione può comunicare ai paesi candidati all'adesione per i quali è aperto un contingente di importazione, su loro richiesta, un elenco degli operatori riconosciuti a condizione che questi ultimi abbiano acconsentito a tale comunicazione. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere l'assenso degli operatori.

3. (1212/2012) Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l'assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.

Sezione 3

Articolo 11

Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.

Articolo 13

1. La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I per lo stesso contingente e precisa la quantità richiesta per ciascun codice.
Tuttavia, viene rilasciato un titolo distinto per ogni codice.

2. (64/2013) La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del quantitativo stabilito per il contingente per il sottoperiodo di cui all'articolo 6.

Tuttavia, la domanda di titolo riguarda:

- a) per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), non più del 10 % del quantitativo stabilito;
- b) per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera k), non più del 25 % del quantitativo stabilito.

Articolo 14

1. (1324/2007) La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente:

- a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno successivo;
- b) dal 1° al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre successivo.

1 bis. (64/2013) Per i contingenti di cui all'allegato I, parte K, le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

- a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno successivo;
- b) dal 1° al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre successivo;
- c) dal 1° al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre successivo.

2. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.

Sezione 4

Articolo 15 (1984/2006)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati. Le notifiche specificano per ogni quantitativo richiesto il numero di contingente e il codice NC. Le notifiche vengono presentate su formulari separati per ogni contingente.

Articolo 16

1. (1984/2006) I titoli vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri entro i cinque giorni lavorativi seguenti il quinto giorno lavorativo che segue la data della notifica di cui all'articolo 15.

2. SOPPRESSO (1984/2006)

3. (1324/2007) In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione sono validi unicamente durante il sottoperiodo per il quale sono rilasciati. I titoli di importazione contengono nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato XX.

4. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente capo sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2. Se trasferisce il titolo, il cedente comunica il numero di riconoscimento del cessionario all'organismo emittente.

5. (157/2012) In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto dei titoli di importazione da essi rilasciati, entro i 10 giorni lavorativi che seguono la fine del periodo di rilascio dei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 17

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato a norma del presente capo non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 18

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- b) (886/2002) nella casella 15, la descrizione del prodotto figurante nell'allegato I, oppure, in mancanza, la descrizione della nomenclatura combinata del codice NC indicato nel contingente di cui trattasi;
- c) nella casella 16, il codice NC corrispondente al relativo contingente, ove del caso preceduto da «ex»;
- d) (1984/2006) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato XV.

2. Il titolo obbliga ad importare nel paese indicato nella casella 8, eccettuate le importazioni realizzate nel quadro dei contingenti di cui all'allegato I, parte A.

3. SOPPRESSO (1984/2006)

Articolo 19

1. (810/2004) L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione dei seguenti strumenti:

- a) SOPPRESSO (1919/2006)
 - b) SOPPRESSO (467/2008)
 - c) SOPPRESSO (1098/2009)
 - d) SOPPRESSO (467/2008)
 - e) (810/2004) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
 - f) protocollo n. 3 dell'accordo con la Giordania;
 - g) (157/2012) regole di cui al punto 9 dell'accordo con la Norvegia;
 - h) (487/2007) protocollo n. 3 dell'accordo con l'Islanda;
 - i) SOPPRESSA (2015/2080)
 - j) (415/2014) articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. L'immissione in libera pratica dei prodotti importati a norma degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un certificato EUR 1 oppure ad una dichiarazione redatta dall'esportatore a norma delle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.
3. *SOPPRESSO (1013/2009)*
3. (64/2013) Per i contingenti di cui all'allegato I, parte K, l'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata:
- a) all'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
 - b) alla presentazione del titolo d'importazione; e
 - c) alla presentazione di un certificato IMA 1, conformemente all'allegato IX, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII e contenente i pertinenti elementi di cui all'allegato XI, comprovante l'ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.
- Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 sul titolo di importazione.
- L'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis.

CAPO I BIS (787/2003)

Importazioni nel quadro dei contingenti gestiti conformemente alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93

Articolo 19 bis (1098/2009)

1. Gli articoli 308 *bis* e 308 *ter* e l'articolo 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell'allegato VII *bis* di cui:
- a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio;
 - b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio;
 - c) SOPPRESSA (1335/2014)
 - d) (1098/2009) al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.
2. Le importazioni nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.
- 2 *bis*. Per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera d), l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica nel periodo contingentale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine in conformità:
- a) dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile;
 - b) del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele;
 - c) SOPPRESSA (1335/2014)
 - d) (1098/2009) del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

CAPO II (1070/2012)

Importazioni fuori contingente esclusivamente in base al titolo di importazione

Articolo 20

1. Il presente capo si applica a:
- a) le importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti atti:
 - i) allegato I del protocollo n. 1 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;
 - ii) SOPPRESSO (1335/2014)
 - iii) allegato 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
 - b) qualsiasi altra importazione preferenziale, non soggetta a contingenti, dei prodotti di cui all'allegato II, parte I, lettera J, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2. Per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 21

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
 - a) nella casella 8, il paese di origine;
 - b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato XVI.
2. Il titolo stesso reca nella casella 24, l'aliquota del dazio ridotto applicabile.
3. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

Articolo 22

L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione del titolo di importazione e di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dalla prova dell'origine.

CAPO II bis
(1565/2007)

Importazioni fuori contingente senza presentazione di un titolo d'importazione

Articolo 22 bis

1. Tale articolo si applica alle importazioni preferenziali di cui all'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
2. Tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 0406, originari della Svizzera, sono esentati dal dazio all'importazione e dispensati dalla presentazione di un titolo d'importazione.
3. L'esenzione dai dazi all'importazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata dalla prova d'origine rilasciata conformemente al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.

CAPO III

Importazioni in base ad un titolo di importazione coperto da un certificato ima 1 («inward monitoring arrangement»)

Sezione 1

Articolo 24 (2020/2006)

1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B.
2. Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione.
3. (L1565/2007) La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 10 euro per 100 chilogrammi netti di prodotto presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.
4. Il titolo è valido a decorrere dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Articolo 25 (2020/2006)

1. Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato. I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.
2. I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).
L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).
Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.
(1984/2006) L'autorità preposta al rilascio del titolo d'importazione conserva l'originale di ogni certificato IMA 1 presentato.

Articolo 26

1. Il periodo di validità dei certificati IMA 1 è compreso tra la data d'emissione e la fine dell'ottavo mese successivo e non può in nessun caso superare il periodo di validità del corrispondente titolo d'importazione, né protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale è rilasciato.

2. Dal 1° novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1° gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel contingente relativo a tale anno di importazione. Tuttavia, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno d'importazione.
3. L'allegato VIII precisa le circostanze nell'ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere revocato, modificato, sostituito o corretto.

Articolo 27

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 28

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
 - a) nelle caselle 7 e 8, rispettivamente il paese di provenienza e quello d'origine;
 - b) nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato III;
 - c) nella casella 16, il codice NC secondo la specifica di cui all'allegato III, ove del caso preceduto da «ex»;
 - d) (919/2006) nella casella 20, se pertinente, il numero del contingente nonché il numero e la data di rilascio del certificato IMA 1, utilizzando una delle diciture riportate nell'allegato XVII.
2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato nella casella 8.

Articolo 29

1. Il certificato IMA 1 è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato IX, salvo che per il burro neozelandese, in ossequio alle disposizioni stabilite dal presente capo.
2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate, tranne che nel caso del formaggio cheddar, di cui al contingente n. 09.4513 dell'allegato III.

Articolo 30

1. Il formato del modulo di cui all'articolo 29 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m² ed è di colore bianco.
2. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Inoltre può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
3. Il modulo è redatto in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso deve essere redatto in stampatello.
4. Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente.

Articolo 31

1. Per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti di cui all'allegato III è redatto un certificato IMA 1.
2. Il certificato IMA 1 contiene, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, salvo il burro neozelandese, i dati che figurano nell'allegato IX.

Articolo 32

1. (1984/2006) Una copia del certificato IMA 1 è presentata, debitamente autenticata, assieme al corrispondente titolo d'importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, il certificato è presentato durante il suo periodo di validità, salvo casi di forza maggiore.
2. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XII.
3. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a ciò autorizzate.

Articolo 33

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato XII soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
 - b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
 - c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;
 - d) si impegna, per i prodotti elencati nell'allegato III, parte A, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente;
 - e) si impegna ad inviare per telefax alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;

f) si impegna, per i prodotti del codice NC 0406, a comunicare alla Commissione, entro il 15 gennaio, le seguenti informazioni per ciascun contingente:

i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingente precedente, con i rispettivi numeri d'identificazione e quantitativi, unitamente al numero totale di certificati emessi e al quantitativo totale da essi coperto per l'anno contingente considerato;

ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.

2. L'allegato XII è modificato qualora venga meno la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.

Sezione 2

Articolo 34 (2020/2006)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle importazioni di burro neozelandese effettuate nell'ambito dei contingenti n. 09.4195 e 09.4182 di cui all'allegato III.A del presente regolamento.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 30, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d).

3. L'espressione «di almeno sei settimane» figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.

4. (64/2013) Nell'allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare ogni anno, i periodi del contingente tariffario di importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.

Articolo 34 bis

1. I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell'allegato III.A:

a) il contingente n. 09.4195 (di seguito denominato parte A) è ripartito fra gli importatori dell'Unione riconosciuti a norma dell'articolo 7 e in grado di comprovare di avere effettuato importazioni nell'ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre precedente l'anno contingente;

b) il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato parte B) è riservato ai richiedenti:

i) riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7; e

ii) in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l'anno contingente hanno importato e/o esportato dall'Unione almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte.

2. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto:

a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno successivo;

b) dal 1° al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre successivo;

c) dal 1° al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre successivo.

3. Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:

a) per la parte A, non più del 125 % dei quantitativi di prodotti da loro importati nell'ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182, nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingente;

b) per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente.

Devono essere presentate domande di titolo di importazione distinte per la parte A e per la parte B.

4. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 e devono recare il numero di riconoscimento dell'importatore.

5. Le prove di cui ai paragrafi 1 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Tali prove sono presentate al momento della presentazione delle domande di titoli e sono valide per l'anno contingente di cui trattasi.

Articolo 35 (2020/2006)

La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.

Articolo 35 bis

1. (1013/2009) Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.

2. (2020/2006) Le notifiche specificano i quantitativi richiesti per ciascun numero di contingente, ripartiti per codice NC.

(1013/2009) Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l'indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

3. (2020/2006) La Commissione decide entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande. Se i quantitativi oggetto di domanda non sono superiori ai quantitativi contingenziali disponibili, la Commissione non prende alcuna decisione e i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti

Se le domande di titoli per un sottocontingente riguardano un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il periodo contingenziale considerato, la Commissione applica ai quantitativi oggetto di domanda un coefficiente uniforme di assegnazione. La parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata.

Se, per uno dei sottocontingenti, l'applicazione del coefficiente di assegnazione comporterebbe l'assegnazione di titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili sono assegnati dallo Stato membro di cui trattasi procedendo al sorteggio di titoli per quantitativi di 20 tonnellate ciascuno fra i richiedenti a cui applicando il coefficiente di assegnazione sarebbero state assegnate meno di 20 tonnellate.

Se dalla costituzione di partite di 20 tonnellate risulta un quantitativo residuo inferiore a 20 tonnellate, detto quantitativo è considerato una partita.

La cauzione relativa alle domande che con il sorteggio non hanno ottenuto alcuna partita è immediatamente svincolata.

4. Il rilascio dei titoli avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi alla decisione di cui al paragrafo 3.

5. I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi fino all'ultimo giorno del semestre di cui all'allegato III.A.

6. I titoli di importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni dell'articolo 7. Con la richiesta di trasferimento il cedente comunica all'organismo emittente il numero di riconoscimento del cessionario.

Articolo 35 ter

Le domande di titolo e i titoli contengono le indicazioni di cui all'articolo 28, eccetto quelle relative al certificato IMA 1.

La casella 16 della domanda di titolo può recare uno o più dei codici NC riportati nell'allegato III.A.

Nella casella 20 del titolo è indicato il periodo sottocontingenziale per il quale è rilasciato il titolo.

Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo distinto per ciascuno di essi.

Articolo 36

Se il burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intero quantitativo soggetto alla pertinente dichiarazione doganale è escluso dal beneficio del contingente.

Una volta constatata la non conformità, quando è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica le autorità doganali riscuotono il dazio doganale fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. A tal fine per il quantitativo non conforme è rilasciato un titolo di importazione a dazio pieno.

Tale quantitativo non è attribuito al titolo.

Articolo 37

1. L'aliquota del dazio prevista nell'allegato III.A si applica al burro neozelandese importato a norma della presente sezione soltanto su presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un titolo di importazione, rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 35 *bis*, e da un certificato IMA 1 di cui all'allegato X, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII, comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto di tale dichiarazione. Le autorità doganali riportano sul titolo di importazione il numero d'ordine del certificato IMA 1.

2. Il quantitativo indicato nel certificato IMA 1 è uguale al quantitativo indicato nella dichiarazione doganale di importazione.

3. I certificati IMA 1 sono validi dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del periodo contingente annuale di importazione.

4. Il titolo di importazione può essere utilizzato per una o più dichiarazioni di importazione.

Articolo 38

SOPPRESSO (1565/2007)

Articolo 39

SOPPRESSO (1212/2012)

Articolo 40

1. Nell'allegato IV sono precisate le regole riguardanti la compilazione del certificato IMA 1, il controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro e le conseguenze di tale controllo.

2. (1212/2012) Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell'allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:

a) informazioni generali:

i) nome del fabbricante di burro;

ii) codice di identificazione della partita;

iii) peso della partita in kg;

iv) data dei controlli (giorno/mese/anno);

b) controllo del peso:

i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

ii) dati relativi alla media:

— media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

— media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg,

— se la media aritmetica del peso netto determinato nell'Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

iii) dati relativi alle deviazioni standard:

— deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

— deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg),

— se la deviazione standard del peso netto determinato nell'Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

c) controllo del tenore di materie grasse:

i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

ii) dati relativi alla media:

— media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione,

— se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell'Unione supera l'84,4% (N = no, S = sì);

3. SOPPRESSO (1565/2007)

4. SOPPRESSO (1565/2007)

Articolo 41

1. In tutte le fasi della commercializzazione del burro neozelandese importato nella Comunità conformemente al presente capo, l'origine neozelandese del prodotto deve essere indicata sull'imballaggio e sulla fattura o sulle fatture corrispondenti.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il burro neozelandese sia mescolato con burro comunitario e destinato al consumo diretto, presentato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l'origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, nella fattura occorre altresì indicare: «burro importato in applicazione del capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione: non può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, né dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, né di restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, salvo se diversamente stabilito all'articolo 31, paragrafo 12 di tale regolamento o all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione.»

Articolo 42

Il certificato IMA 1 è compilato secondo il modulo riportato nell'allegato X, alle condizioni stabilite nella presente sezione e all'articolo 40, paragrafo 1.

CAPO IV

Disposizioni relative al controllo delle importazioni a dazio ridotto

Articolo 43

1. Gli uffici doganali comunitari in cui i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità procedono all'esame dei documenti presentati a sostegno di una dichiarazione di immissione in libera pratica con la quale viene chiesta l'applicazione di un dazio doganale ridotto.

Essi procedono inoltre a controlli fisici dei prodotti sulla base di detti documenti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema che consenta di effettuare, senza preavviso, i controlli fisici di cui al paragrafo 1, secondo comma, in funzione di un'analisi dei rischi.

Tuttavia, fino alla fine del 2003 tale sistema garantisce che i controlli fisici vertano almeno sul 3 % delle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate per Stato membro e per anno civile.

Nel determinare il tasso minimo di controlli fisici da effettuare, gli Stati membri possono decidere di non tener conto delle dichiarazioni d'importazione relative a quantitativi non superiori a 500 kg.

Articolo 44

1. Per quanto riguarda i metodi di riferimento da utilizzare per l'analisi dei prodotti di cui al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, allo scopo di verificare che la loro composizione sia conforme a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Gli uffici doganali redigono un resoconto dettagliato per ogni controllo fisico effettuato. Tale resoconto reca la data di esecuzione dei controlli e viene conservato per almeno tre anni civili.

3. *(1919/2006)* Se è stato effettuato un controllo fisico, nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato XIX.

Entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del controllo fisico, l'autorità doganale valuta la prima analisi. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene definitivamente accertata la mancata conformità, i risultati e, se del caso, il titolo, sono inviati all'autorità competente per il rilascio.

Fatto salvo l'articolo 248 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, la cauzione è svincolata qualora sia stato effettuato un controllo fisico della composizione del prodotto prima della presentazione del titolo d'importazione vidimato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

4. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene accertata la mancata conformità con la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali trasmettono alla Commissione i relativi dati per ciascun caso, specificando di che tipo di inadempienza si tratti e l'aliquota del dazio doganale applicata in seguito all'accertamento della mancata conformità.

Articolo 45 (1212/2012)

Nell'ambito dei contingenti tariffari d'importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 45 bis (1212/2012)

Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 15, all'articolo 35 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei titoli e dei certificati previsto dal presente regolamento.

Articolo 47

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002 non è richiesto il riconoscimento di cui all'articolo 7.

Nel corso di tale periodo le domande di titolo per i contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e sono ammissibili solo a condizione che,

contestualmente alla domanda di titolo, siano presentati anche i dati previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), con soddisfazione dello Stato membro interessato.

I titoli di importazione di cui al titolo 2, capo I, rilasciati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002, possono essere trasferiti senza tener conto delle limitazioni imposte dall'articolo 16, paragrafo 4.

Per i periodi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, l'anno di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è il 2001, oppure il 2000 qualora l'operatore interessato compri di non aver potuto importare o esportare nel 2001 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari indicati per motivi eccezionali.

Articolo 48

I regolamenti (CEE) n. 2967/79, (CE) n. 2508/97, (CE) n. 1374/98 e (CE) n. 2414/98 sono abrogati.

Essi restano tuttavia applicabili ai titoli richiesti anteriormente al 1° gennaio 2002.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 49

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di importazione richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

I. A CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE (1335/2014)

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽²⁾	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)	Paese di origine	Contingente annuo (in tonnellate)	Contingente semestrale (in tonnellate)
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	47,50	Tutti i paesi terzi	68 537	34 268,5
09.4599	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 ⁽¹⁾ 0405 90 90 ⁽¹⁾	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	94,80	Tutti i paesi terzi	11 360 in equivalente burro ⁽¹⁾	5 680
09.4591	ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	13,00	Tutti i paesi terzi	5 360	2 680
09.4592	ex 0406 30 10 0406 90 13	Emmental fuso Emmental	71,90 85,80	Tutti i paesi terzi	18 438	9 219
09.4593	ex 0406 30 10 0406 90 15	Gruyère fuso Gruyère, Sbrinz	71,90 85,80	Tutti i paesi terzi	5 413	2 706,5
09.4594	0406 90 01 ⁽³⁾	Formaggi destinati alla trasformazione	83,50	Tutti i paesi	20 007	10 003,5

				terzi		
09.4595	0406 90 21	Cheddar	21,00	Tutti i paesi terzi	15 005	7 502,5
09.4596	ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80	Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591	92,60 92,60 106,40	Tutti i paesi terzi	19 525	9 762,5
	0406 20 00	Formaggi grattugiati o in polvere	94,10			
	0406 30 31	Altri formaggi fusi	69,00			
	0406 30 39	diversi da quelli grattugiati o in polvere	71,90			
	0406 30 90		102,90			
	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti striature prodotte da <i>Penicillium roqueforti</i>	70,40			
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell	85,80			
	0406 90 18	«Fromage fribourgeois», Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	75,50			
	0406 90 23	Edam (Geheimratskäse)	75,50			
	0406 90 25	Tilsit	75,50			
	0406 90 29	Kashkaval	75,50			
	0406 90 32	Feta	75,50			
	0406 90 35	Kefalotyri	75,50			
	0406 90 37	Finlandia	75,50			
	0406 90 39	Jarlsberg	75,50			
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	75,50			
	ex 0406 90 63	Pecorino	94,10			
	0406 90 69	Altri	94,10			
	0406 90 73	Provolone	75,50			
	0406 90 74	Maasdam	75,50			
	ex 0406 90 75	Caciocavallo	75,50			
	ex 0406 90 76	Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	75,50			
	0406 90 78	Gouda	75,50			
	ex 0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin	75,50			
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	75,50			
	0406 90 82	Camembert	75,50			
	0406 90 84	Brie	75,50			
	0406 90 86	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 47 % e il 52 %	75,50			
	0406 90 89	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 52 % e il 62 %	75,50			

0406 90 92	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 62 % e il 72 %	75,50			
0406 90 93	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore al 72 %	92,60			
0406 90 99	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 40 %	106,40			

⁽¹⁾ 1 kg di prodotto = 1,22Kg di burro

⁽²⁾ Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽³⁾ Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

I.B SOPPRESSO (1919/2006)

I.C SOPPRESSO (467/2008)

I.D SOPPRESSO (1098/2009)

I.E SOPPRESSO (467/2008)

I. F (1313/2011) CONTINGENTE TARIFFARIO NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO II DELL'ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Contingente dal 1° luglio al 30 giugno (in tonnellate)
09.4155	ex 0401 40	— aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 6 % ma inferiore o uguale al 10%	esenzione	2 000
	ex 0401 50	— aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 10%		
	0403 10	Yogurt		

I.G SOPPRESSA (316/2006)

I. H (157/2012) CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO CON LA NORVEGIA

Contingente da gennaio a dicembre

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Contingente dal 1° marzo al 30 giugno 2012 (in tonnellate)	Contingente dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 (in tonnellate)	Contingente dal 1° gennaio 2013 (in tonnellate)	
						annuo	semestrale
09.4179	0406	Formaggi e latticini	Esenzione	1 600	3 600	7 200	3 600

I. I (1335/2014) CONTINGENTI TARIFFARI CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO II DELL'ACCORDO CON L'ISLANDA APPROVATO CON DECISIONE 2007/138/CE

Contingente annuale dal 1° luglio al 30 giugno - Quantitativi in tonnellate

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile	Contingente annuale	Contingente semestrale dal 1.1.2008
09.4205	0405 10 11 0405 10 19	Burro naturale	Esenzione	350	175
09.4206	ex 0406 10 50 ⁽²⁾	«Skyr»	Esenzione	380	190

(¹) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(²) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.

I.J CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008 – MOLDOVA – SOPPRESSA (2015/2080)

I.K (64/2013) CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE: NUOVA ZELANDA

Numero del contingente	Codice NC	Descrizione	Paese d'origine	Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (in tonnellate)	Quantità dal 1° gennaio al 30 giugno (in tonnellate)	Quantità dal 1° luglio al 31 dicembre (in tonnellate)	Quantità dal 1° ottobre al 31 dicembre (in tonnellate)	Aliquota del dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
09.4515	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione ⁽¹⁾	NUOVA ZELANDA	4 000	4 000	—	—	17,06
09.4514	ex 0406 90 21	Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipedica di peso netto pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di	NUOVA ZELANDA	7 000	7 000	—	—	17,06

almeno tre mesi

(¹) L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni dell'Unione stabilite in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

I. L (2015/2080) (CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ALLEGATO I-A DEL CAPITOLO I DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON L'UCRAINA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione (¹)	Paese di origine		Contingenti (quantità) (in tonnellate di prodotto)	Contingenti (quantità) su base semestrale (in tonnellate di prodotto)	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
09. 4600	0401	Latte e crema di latte,	UCRAINA	Anno 2016	8 000	4 000	0
	0402 91	non in polvere, in granuli né in altre		Anno 2017	8 400	4 200	
	0402 99	forme solide; yogurt,		Anno 2018	8 800	4 400	
	0403 10 11	non aromatizzati né		Anno 2019	9 200	4 600	
	0403 10 13	addizionati di frutta,		Anno 2020	9 600	4 800	
	0403 10 19	noci o cacao; prodotti		Anno 2021 e successivi	10 000	5 000	
	0403 10 31	lattiero-caseari fermentati o					
	0403 10 33	acidificati, non					
	0403 10 39	aromatizzati, né					
	0403 90 51	addizionati di frutta,					
	0403 90 53	noci o cacao e non in					
	0403 90 59	polvere, in granuli né					
	0403 90 61	in altre forme solide					
	09. 4601	0402 10		Latte e crema di latte,	UCRAINA	Anno 2016	
0402 21		in polvere, in granuli	Anno 2017	2 200		1 100	
0402 29		o in altre forme	Anno 2018	2 900		1 450	
0403 90 11		solide; prodotti	Anno 2019	3 600		1 800	
0403 90 13		lattiero-caseari	Anno 2020	4 300		2 150	
0403 90 19		fermentati o	Anno 2021 e successivi	5 000		2 500	
0403 90 31		acidificati in polvere,					
0403 90 31		in granuli o in altre					
0403 90 33		forme solide, non					
0403 90 39		aromatizzati, né					
0403 90 39		addizionati di frutta,					
0404 90 21		noci o cacao; prodotti					
0404 90 23		costituiti di					
0404 90 29		componenti naturali					
0404 90 81	del latte non nominati						
0404 90 83	né compresi altrove						
0404 90 89							
09. 4602	0405 10	Burro ed altre materie	UCRAINA	Anno 2016	1 500	750	0
	0405 20 90	grasse provenienti dal latte; paste da		Anno 2017	1 800	900	

	0405 90	spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ed inferiore all'80 %	Anno 2018	2 100	1 050
			Anno 2019	2 400	1 200
			Anno 2020	2 700	1 350
			Anno 2021 e successivi	3 000	1 500

(1) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

ALLEGATO II

II. A SOPPRESSA (467/2008)

II. B (1335/2014) REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — TURCHIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese di origine	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
1	0406 90 29	Kashkaval	Turchia	67,19
2	0406 90 50	Formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra	Turchia	67,19
3	ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92	<i>Tulum Peyniri</i> , ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg	Turchia	67,19

(¹) Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

II. C SOPPRESSA (1335/2014)

II. D (1565/2007) DAZI RIDOTTI NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO II DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale (EUR/100 kg peso netto) A decorrere dal 1° giugno 2007
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto per l'alimentazione dei bambini lattanti (¹), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente	43,80

	tenore, in peso, di materia grassa superiore al 10 %	
(1) Sono considerati come «latte speciale per lattanti» i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di due batteri coliformi per grammo.		

ALLEGATO III

III.A (64/2013) CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE: BURRO DELLA NUOVA ZELANDA

Codice NC	Descrizione	Paese d'origine	Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (in tonnellate)	Quantità dal 1° gennaio al 30 giugno (in tonnellate)	Quantità dal 1° luglio al 31 dicembre (in tonnellate)	Quantità dal 1° ottobre al 31 dicembre (in tonnellate)	Aliquota del dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19	Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all' 80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto	Nuova Zelanda	74 693	Contingente 09.4195 Parte A: 20 540,5	Contingente 09.4195 Parte A: 20 540,5	Contingente 09.4195 Parte A: —	70,00
ex 0405 10 30	Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all' 80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)			Contingente 09.4182 Parte B: 16 806	Contingente 09.4182 Parte B: 16 806	Contingente 09.4182 Parte B: —	

III.B (2020/2006) CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE: ALTRI

Numero del contingente	Codice NC	Descrizione	Paese d'origine	Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre	Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100	Regole per la compilazione dei certificati IMA 1
------------------------	-----------	-------------	-----------------	---	--	--

				(in tonnellate)	kg peso netto)	
09.4522	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione ⁽¹⁾	Australia	500	17,06	Cfr. allegato XI, lettere C e D
09.4521	ex 0406 90 21	Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipedica di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	Australia	3 711	17,06	Cfr. allegato XI B
09.4513	ex 0406 90 21	Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera ⁽²⁾ uguale o superiore, per 100 kg di peso netto a: 334,20 EUR per forme intere standard, 354,83 EUR per formaggi di peso netto pari o superiore a 500 g, 368,58 EUR per formaggi di peso netto inferiore a 500 g Per «forme intere standard» si intendono: forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg, blocchi di forma cubica o parallelepipedica, di peso netto pari o superiore a 10 kg	Canada	4 000	13,75	Cfr. allegato XI A

09.4514 e 09.4515 SOPPRESSE (64/2013)

⁽¹⁾ L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽²⁾ Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

III.C SOPPRESSA (810/2004)

ALLEGATO IV (1565/2007)

CONTROLLO DEL PESO E DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DEL BURRO ORIGINARIO DELLA NUOVA ZELANDA IMPORTATO A NORMA DEL CAPO III, SEZIONE 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001

OMISSIS

ALLEGATO V
SOPPRESSO (1212/2012)

ALLEGATO VI
SOPPRESSO (1984/2006)

ALLEGATO VII
SOPPRESSO (1984/2006)

ALLEGATO VII bis
(1036/2005)

1. CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON LA REPUBBLICA DEL CILE

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in t) (base = anno civile)		Incremento annuo a partire dal 2005
				Dall'1.2.2003 al 31.12.2003	2004	
09.1924	0406	Formaggi e latticini	Esenzione	1 375	1 500	75

2. (585/2010) CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO VII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 RIGUARDANTE TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DI ISRAELE

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile	Quantità annua (in t) (base = anno civile)
09.1302	0404 10	Siero di latte, modificato o non	Esenzione	1 300

⁽¹⁾ Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

3. SOPPRESSO (1335/2014)

4. (1335/2014) CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese di origine	Contingente annuo dal 1° gennaio al	Dazio all'importazione (EUR/100 kg)
------------------------	-----------	---	------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

				31 dicembre (in tonnellate)	peso netto)
09.0243	0406 90 29	Kashkaval	Turchia	2 300	0
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra			
	ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92	Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg			

(¹) Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

ALLEGATO VIII

CIRCOSTANZE NELL'AMBITO DELLE QUALI UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO

1. Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno

Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l'organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingente. L'autorità doganale trattiene il corrispondente titolo d'importazione e lo invia all'autorità che l'ha rilasciato, la quale lo modifica convertendolo in un titolo d'importazione a dazio pieno per il quantitativo considerato, conformemente all'articolo 36.

2. Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita

L'organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Nel caso del burro neozelandese di cui all'allegato III, parte A, si utilizza a tal fine l'elenco originale di identificazione del prodotto. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell'originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».

Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore, l'organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingente.

3. Modifica dello Stato membro di destinazione

Se l'esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può modificare l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall'organismo emittente, può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

4. Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può correggere l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

5. Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'esportatore, un prodotto destinato all'importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d'origine, l'unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all'importazione nell'anno successivo, l'organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il

quantitativo sostitutivo il sesto giorno lavorativo successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l'anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro cinque giorni lavorativi, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l'ordine di successione.

Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l'anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingente.

Tutti i quantitativi ripresi dall'anno contingente successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l'anno contingente considerato.

ALLEGATO IX - ALLEGATO X
CERTIFICATO IMA 1

OMISSIS

ALLEGATO XI
REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

A) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al contingente 09.4513 dell'allegato IIIA, del codice NC ex 0406 90 21:

- 1) la casella n. 3, indicando l'acquirente;
- 2) la casella n. 6, indicando il paese di destinazione;
- 3) la casella n. 7, indicando a seconda dei casi:
 - «formaggi Cheddar in forme intere standard»,
 - «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g»,
 - «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g»;
- 4) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale»;
- 5) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;
- 6) la casella n. 14, indicando «almeno 9 mesi»;
- 7) le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

B) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui ai contingenti 09.4514 e 09.4521 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 21:

- 1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
- 2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
- 3) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;
- 4) la casella n. 14, indicando «almeno 3 mesi»;
- 5) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

C) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione, di cui ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 00:

- 1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
- 2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
- 3) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

D) Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figurano ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 01:

- 1) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
- 2) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

E) – F) SOPPRESSE (810/2004)

G) – H) SOPPRESSE (1157/2003)

ALLEGATO XII
ORGANISMI EMITTENTI

Paese terzo	Codice NC e designazione dei prodotti		Organismo emittente	
			Denominazione	Indirizzo
Australia	0406 90 01 0406 90 21	Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione	Australian Quarantine Inspection Service	PO Box 60 World Trade CentreMelbourne, VIC 3005AustraliaTel. (61 3) 92 46 67 10Telefax (61 3) 92 46 68 00
		Cheddar	Department of Agriculture, Fisheries and Forestry	
Canada	0406 90 21	Cheddar	Canadian Dairy Commission Commissione canadese del latte	(1157/2003) Building 55, NCC DrivewayCentral Experimental Farm960 Carling AvenueOttawa, Ontario K1A 0Z2Tel. 1 (613) 792-2000Fax. 1 (613) 792-2009
Cipro SOPPRESSO (1036/2005)				
Norvegia SOPPRESSO (1157/2003)				
Nuova Zelanda (142/2013)	ex 0405 10 11	Burro	Ministero per le industrie primarie	Pastoral House25 The TerracePO Box 2526Wellington 6140Tel. +64 4 894 0100Fax + 64 4 894 0720www.mpi.govt.nz.
	ex 0405 10 19	Burro		
	ex 0405 10 30	Burro		
	ex 0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione		
	ex 0406 90 21	Cheddar		

ALLEGATO XIII
SOPPRESSO (1013/2009)

ALLEGATO XIV
SOPPRESSO (1212/2012)

ALLEGATO XV (1919/2006)

Diciture di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

— *in italiano*: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE

ALLEGATO XVI (1919/2006)

Diciture di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

— *in italiano*: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE

ALLEGATO XVII (1919/2006)

Diciture di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d)

— *in italiano*: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. ..., rilasciato il ...

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE

ALLEGATO XVIII (1919/2006)

Diciture di cui all'articolo 37, primo comma

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE

— *in italiano*: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente ... ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di .../100 kg; titolo già imputato

ALLEGATO XIX (1919/2006)

Diciture di cui all'articolo 44, paragrafo 3

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE

— *in italiano*: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001]

ALLEGATO XX

Diciture di cui all'articolo 16, paragrafo 3

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE

— *in italiano*: valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell'ultimo giorno del sottoperiodo]